

DISCIPLINARE DELL' ELENCO DEI RILEVATORI-INTERVISTATORI PER IL SISTEMA DELLE INDAGINI STATISTICHE DELLA REGIONE MARCHE

*Art.1
Oggetto*

L'Elenco regionale dei rilevatori statistici, di seguito denominato Elenco, contiene la lista dei soggetti ritenuti idonei per titolo di studio, esperienza, specializzazione e capacità professionale a svolgere la funzione di rilevatore statistico nelle indagini svolte dal Servizio Sistema Informativo Statistico in nome e per conto della Regione Marche nell'ambito delle competenze e dei compiti previsti all'art. 7 della L.R. n° 6/99.

*Art. 2
Organizzazione dell'Elenco*

L'Elenco è organizzato in sezioni con riferimento alle province marchigiane. Per ciascuna sezione provinciale viene redatto un elenco con punteggio. Ciascun rilevatore sarà presente unicamente in una delle sezioni provinciali, su indicazione del medesimo.

*Art. 3
Conservazione dell'Elenco*

La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e il rinnovo dell'Elenco sono affidati al Servizio Sistema Informativo Statistico. L'elenco degli ammessi con i relativi punteggi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e la relativa documentazione è conservata presso il Servizio Sistema Informativo Statistico.

*Art. 4
Applicazione dell'Elenco*

L'Elenco costituisce il riferimento per l'assegnazione dell'incarico di rilevatore nelle indagini statistiche che la Regione Marche promuove o alle quali partecipa in relazione a tutti gli adempimenti a livello di Sistema Statistico Nazionale e Regionale. Per tali indagini è affidato, in maniera esclusiva, al Servizio Sistema Informativo Statistico l'utilizzo dell'Elenco secondo le modalità specificate nei successivi articoli del presente disciplinare.

Ai fini del presente disciplinare si stabilisce che per "indagine statistica" si intendono le fasi, anche prese singolarmente, del processo di produzione dell'indagine di seguito elencate:

- ✓ progettazione,
- ✓ rilevazione,
- ✓ inserimento su supporto informatico,
- ✓ revisione e codifica centralizzata del materiale grezzo,
- ✓ elaborazione dei dati,
- ✓ controllo e verifica dei dati;
- ✓ supporto tecnico alla diffusione

Hanno, inoltre, disponibilità di accedere all'Elenco, previa intesa con il Servizio Sistema Informativo Statistico, tutte le componenti istituzionali del Sistema Statistico Nazionale e

Regionale nonché gli enti e organismi pubblici che ne facciano richiesta. A questi farà comunque carico la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'indagine e i conseguenti oneri.

Art. 5
Requisiti di iscrizione

Sono ammessi nell'Elenco tutti coloro che alla data di scadenza della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato membro della UE;
- b) età non inferiore agli anni diciotto;
- c) assenza di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso organismi pubblici o privati;
- d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- e) essere almeno in una delle seguenti condizioni:
 - e.1) possesso di laurea nelle discipline statistiche;
 - e.2) possesso di laurea in discipline diverse dal precedente punto e.1) e dichiarazione del superamento di almeno un esame nelle discipline statistiche o agrarie o informatiche;
 - e.3) possesso di diploma di scuola secondaria superiore con iscrizione in essere ad una facoltà universitaria in discipline statistiche
 - e.4) possesso di diploma di scuola secondaria superiore con iscrizione in essere ad una facoltà universitaria diversa dal precedente punto e.3) e dichiarazione del superamento di almeno un esame nelle discipline statistiche o agrarie o informatiche;
 - e.5) possesso di diploma di scuola secondaria superiore e comprovata esperienza teorico-pratica informatico-statistica attestata da:
 - a) conseguimento di almeno uno dei seguenti attestati
 - certificato MOUS;
 - certificato ECDL: Patente Europea di Computer;
 - attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore;
 - b) aver espletato almeno un'indagine statistica prevista nel Programma Statistico Nazionale e/o Regionale o svolta per conto della Regione Marche, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione o svolta per conto degli Enti aderenti al Sistema Statistico Regionale (SISTAR) o svolta per conto degli Uffici di Statistica appartenenti al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) con dichiarazione certificata dagli stessi;

Le domande di iscrizione all'Elenco dei rilevatori sono presentate alla Regione Marche con l'indicazione dei requisiti e di tutti gli elementi utili a tal fine, indicati nel bando predisposto dal Servizio Sistema Informativo Statistico.

Le domande presentate saranno sottoposte ai controlli previsti all'art. 71 del DPR 445/2000.

L'elenco dei rilevatori e i relativi punteggi hanno validità biennale a partire dalla data della pubblicazione dell'Elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, salvo quanto specificato all'articolo 7.

Tre mesi prima della data di scadenza dell'Elenco verrà riattivata la medesima procedura per il rinnovo dell'Elenco.

Nel caso la procedura termini dopo la data di scadenza, sarà prorogato l'Elenco vigente fino all'entrata in vigore del nuovo.

Una Commissione presieduta dal Dirigente del Servizio Sistema Informativo Statistico e nominata con apposito decreto dirigenziale valuterà i titoli e formerà l'elenco con il relativo punteggio.

Con decreto del Dirigente del Sistema Informativo Statistico verrà approvato l'elenco che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
La pubblicazione del nuovo Elenco annulla comunque il precedente.

Art. 6
Valutazione dei titoli per l'iscrizione

All'atto dell'iscrizione sarà attribuito a ciascun rilevatore dall'apposita commissione, di cui al precedente art. 5, un punteggio secondo i seguenti criteri:

- a) **punti 8** per il possesso di laurea nelle discipline statistiche;
- b) **punti 6** per il possesso di laurea in discipline diverse dal precedente punto a) e dichiarazione del superamento di almeno un esame nelle discipline statistiche o agrarie o informatiche;
- c) **punti 4** per il possesso di diploma di scuola secondaria superiore con iscrizione in essere ad una facoltà universitaria di discipline statistiche;
- d) **punti 2** per il possesso di diploma di scuola secondaria superiore con iscrizione in essere ad una facoltà universitaria diversa dal precedente punto c) e dichiarazione del superamento di almeno un esame nelle discipline statistiche o agrarie o informatiche;
- e) **punti 1** per il possesso di diploma di scuola secondaria superiore e comprovata esperienza teorico-pratica informatico-statistica attestata da:
 - a) conseguimento di almeno uno dei seguenti attestati
 - certificato MOUS;
 - certificato ECDL: Patente Europea di Computer;
 - attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore;
 - b) aver espletato almeno un'indagine statistica prevista nel Programma Statistico Nazionale e/o Regionale o svolta per conto della Regione Marche, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione o svolta per conto degli Enti aderenti al Sistema Statistico Regionale (SISTAR) o svolta per conto degli Uffici di Statistica appartenenti al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) con dichiarazione certificata dagli stessi

Inoltre saranno attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

- ✓ **Punti 1** per l'iscrizione ad albi professionali in ambito agricolo e/o statistico;
- ✓ **Punti 1** per il conseguimento di laurea magistrale (LS), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), master universitario di 1° livello e master universitario di 2° livello. Tutti i titoli devono essere conseguiti in discipline statistiche;
- ✓ **Punti 1** per il possesso del certificato MOUS e/o ECDL (Patente Europea di Computer) e/o attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore, purché non costituisca titolo per l'iscrizione;
- ✓ **Punti 1** per il possesso della qualifica di specializzazione professionale di "Tecnico di rilevazione statistica ed elaborazione dei dati" rilasciata dalla Regione Marche;
- ✓ **Punti 1** per l'iscrizione nell'elenco dei periti e degli esperti tenuto dalle Camere di Commercio alla categoria di "esperto statistico";

- ✓ Fino ad un massimo di **10 punti** per l'espletamento di indagini statistiche, come di seguito articolati:

Indagini previste dal Programma Statistico Nazionale e/o Regionale o svolte per conto della Regione Marche, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione o svolte per conto degli Enti aderenti al Sistema Statistico Regionale (SISTAR) o svolta per conto degli Uffici di Statistica appartenenti al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN):

- **Punti 3** fino a n° 5 indagini, al netto dell'indagine necessaria per l'iscrizione;
- **Punti 5** fino a n° 10 indagini, al netto dell'indagine necessaria per l'iscrizione;
- **Punti 6** per più di n° 10 indagini, al netto dell'indagine necessaria per l'iscrizione.

Altre indagini espletate per conto di Enti Pubblici e/o Privati:

- **Punti 1** fino a n° 5 indagini;
- **Punti 3** fino a n° 10 indagini;
- **Punti 4** per più di n° 10 indagini.

Art. 7

Aggiornamento dell'Elenco

Ai fini di una qualificazione continua dell'Elenco dei rilevatori della Regione Marche, si dispone che, nella vigenza biennale dell'Elenco stesso, per i rilevatori iscritti possono essere recepiti e valutati gli incrementi di professionalità acquisiti e sottoelencati:

- a) conseguimento di laurea;
- b) conseguimento di laurea magistrale (LS), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), master universitario di 1° livello e master universitario di 2° livello. Tutti i titoli elencati devono essere conseguiti in discipline statistiche;
- c) iscrizione ad una facoltà universitaria in discipline statistiche;
- d) iscrizione ad una facoltà universitaria diversa dal precedente punto c) e dichiarazione del superamento di almeno un esame nelle discipline statistiche o agrarie o informatiche;
- e) iscrizione ad albi professionali in ambito agricolo e/o statistico;
- f) iscrizione nell'elenco dei periti e degli esperti tenuto dalle Camere di Commercio alla categoria di "esperto statistico";
- g) conseguimento della qualifica di specializzazione professionale di "Tecnico di rilevazione statistica ed elaborazione elettronica dei dati" rilasciata dalla Regione Marche;
- h) conseguimento di certificato MOUS e/o ECDL (Patente Europea di Computer) e/o attestato di frequenza e superamento di un corso di qualifica professionale per elaborazione dati o equivalente, non inferiore alle 300 ore;
- i) attuazione di indagini statistiche previste nel Programma Statistico Nazionale e/o Regionale o svolte per conto della Regione Marche, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione o svolte per conto degli Enti aderenti al Sistema Statistico Regionale (SISTAR) o svolta per conto degli Uffici di Statistica appartenenti al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) o espletate per conto di Enti Pubblici o Privati.

Gli aggiornamenti verranno fatti esclusivamente su richiesta espressa del rilevatore.

La richiesta dovrà essere formulata sottoforma di dichiarazione sostitutiva, di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Relativamente alla fattispecie di cui al punto i) alla richiesta dovrà essere allegata la certificazione dell'attività svolta e per la quale si chiede l'aggiornamento. La richiesta potrà essere inoltrata alla Regione Marche Servizio Sistema Informativo Statistico a mezzo di

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le modalità previste all'art. 38 del DPR 445/2000 o direttamente.

Le richieste formulate saranno sottoposte ai controlli previsti all'art. 71 del DPR 445/2000.

Il Servizio Sistema Informativo Statistico provvederà agli aggiornamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo eventuali interruzioni sospensive del procedimento per verifiche, regolarizzazioni o completamenti delle richieste. Decorso 30 giorni dal ricevimento delle richieste, al netto delle eventuali sospensive, l'aggiornamento diventerà operativo.

Con Decreto del Dirigente del Servizio Sistema Informativo Statistico verrà approvato annualmente, a far data dall'iniziale pubblicazione, l'eventuale aggiornamento dell'Elenco che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Con Decreto del Dirigente del Servizio Sistema Informativo Statistico potrà essere disposta la riapertura dei termini per l'iscrizione all'Elenco al momento vigente, ferma restando la durata residua dell'Elenco stesso.

Con Decreto del Dirigente del Servizio Sistema Informativo Statistico potrà essere prevista una semplificazione delle modalità d'iscrizione all'Elenco per i rilevatori già iscritti nell'Elenco appena scaduto.

Art. 8

Valutazione degli aggiornamenti

Qualora a seguito della richiesta di cui all'articolo precedente ricorrano le condizioni elencate al punto e) dell'art. 5, saranno valutati *ex novo* i requisiti soggettivi e professionali aggiornati del rilevatore, secondo i criteri indicati nell'articolo 6.

Art. 9

Utilizzo dell'Elenco per un'indagine

Per ogni indagine con apposito decreto del Dirigente del Servizio Sistema Informativo Statistico in relazione alle caratteristiche tematiche, tecniche e territoriali dell'indagine stessa verranno stabiliti criteri di selezione e ordinamento dei rilevatori dell'Elenco da incaricare per l'attuazione dell'indagine.

I criteri di selezione saranno individuati con riferimento a concetti di professionalità, di esperienza, di competenza territoriale e quanto altro ritenuto utile al buon esito dell'indagine. Per l'ordinamento si farà riferimento a criteri oggettivi e/o colloqui di valutazione e/o tecniche di estrazione casuale sulla base di metodologie statistiche.

Il Dirigente del Servizio Sistema Informativo Statistico convoca in maniera formale un numero di rilevatori selezionati adeguato al numero di unità da rilevare, alla complessità dell'indagine e comunque sufficiente a garantire la successiva assegnazione dell'incarico ai rilevatori necessari.

Il Dirigente del Servizio Sistema Informativo Statistico raccoglie le disponibilità all'incarico dei rilevatori contattati, applicando in caso di indisponibilità o irreperibilità il criterio di scorrimento.

Con decreto del Dirigente del Servizio Sistema Informativo Statistico verrà nominata una Commissione incaricata di applicare i criteri stabiliti dal Dirigente e di pervenire alla formazione di un elenco ordinato di rilevatori disponibili.

L'assegnazione dell'incarico avviene sulla base delle disponibilità raccolte e in relazione alle necessità numeriche dell'indagine.

Art. 10
Stipula del contratto e compenso

Il Dirigente del Servizio Sistema Informativo Statistico assegna l'incarico ai rilevatori con la stipula del contratto di prestazione d'opera (art. 2222 c.c.), secondo lo schema approvato con D.G.R. n. 2439 del 12/10/98.

Con il contratto vengono determinati le modalità, le condizioni e il compenso delle prestazioni richieste.

Art. 11
Obblighi degli iscritti all'elenco

E' a carico dei rilevatori iscritti nell'elenco comunicare al Servizio Sistema Informativo Statistico eventuali variazioni di residenza e/o domicilio, di recapito telefonico e di e-mail, nonché la perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco.

Il rilevatore iscritto nell'Elenco che intende cessare l'iscrizione ha l'obbligo di darne comunicazione al Servizio Sistema Informativo Statistico.

All'atto dell'accettazione di ciascun incarico il rilevatore è tenuto a confermare il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

I rilevatori dell'Elenco nello svolgimento dell'attività sono tenuti a rispettare le disposizioni per la tutela della riservatezza ai sensi della D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e per la tutela del segreto statistico, di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs n° 322/89 e successive modifiche e integrazioni.

Art.12
Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'Elenco del rilevatore è disposta:

- a) nel caso venga a mancare uno dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Elenco;
- b) nel caso di istanza scritta del rilevatore;

Il rilevatore è tenuto ad un comportamento professionale e diligente pertanto, in caso di omissione, è prevista la cancellazione d'ufficio dall'Elenco, nei seguenti casi:

- a) qualora il rilevatore, a cui sia stato assegnato formalmente l'incarico di rilevazione, revochi **per n° 3 volte** la propria disponibilità per motivi a lui imputabili e non oggettivamente giustificabili, prima della firma del contratto;
- b) nel caso in cui il rilevatore, dopo la firma del contratto, **per n° 2 volte** non porti a termine la prestazione contrattuale per motivi a lui imputabili e non oggettivamente giustificabili.

Una nuova iscrizione può essere comunque richiesta in occasione dell'aggiornamento biennale dell'Elenco.

Art.13
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003

Sarà obbligo del Dirigente del Servizio Sistema Informativo Statistico di informare gli interessati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/03, sulla conservazione e trattamento dei dati personali forniti al momento dell'iscrizione.

Il titolare dei dati è la Regione Marche.